

**Convenzione Unica – ai sensi dell’articolo 2, co. 82, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito  
con Legge 24 novembre 2006, n. 286 e ss.mm.ii. – per l’affidamento della progettazione,  
costruzione e gestione dell’Autostrada tra Dalmine, Como, Varese, il Valico del Gaggiolo e delle  
opere connesse, sottoscritta in data 1° agosto 2007**

**ALLEGATO A  
ALL’ATTO AGGIUNTIVO N. 2**

**DISCIPLINARE PER L’APPLICAZIONE  
DELLE SANZIONI E DELLE PENALI**

# **ALLEGATO A – Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali**

## **INDICE**

### **PARTE 1 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

1. LIMITI GENERALI DELLA SANZIONE E PROCEDIMENTO
  - 1.1 Campo di applicazione della sanzione
  - 1.2. Entità della sanzione
  - 1.3. Importo massimo sanzioni pecuniarie amministrative su base annua
  - 1.4. Competenza
  - 1.5. Procedimento sanzionatorio
  - 1.6. Decadenza
  
2. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
  - 2.1 Specificazione degli obblighi del Concessionario

### **PARTE 2 - PENALITÀ**

1. PENALITÀ E RELATIVO AMBITO DI APPLICAZIONE
  
2. VIGILANZA DEL CONCEDENTE SUI LIVELLI DEI SERVIZI
  
3. REVISIONI E/O INTEGRAZIONI

# ALLEGATO A – Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali

## PARTE 1 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

### ARTICOLO 1 – LIMITI GENERALI DELLA SANZIONE E PROCEDIMENTO

#### 1.1. Campo di applicazione della sanzione

Il presente Disciplinare regola e specifica la disciplina delle sanzioni previste agli articoli 9.1, lett. e) e 26 della Convenzione Unica sottoscritta in data 1.8.2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (“**Concedente**”) e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (“**Concessionario**”). La sanzione si applica al Concessionario, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei relativi obblighi dettagliati nel presente Disciplinare.

#### 1.2. Entità della sanzione

Nel presente Disciplinare è fissata, per ciascuna tipologia di violazione, l'entità della sanzione che il Concessionario è tenuto a corrispondere. L'importo delle sanzioni è aggiornato annualmente nella misura pari al 100% (cento per cento) dell'indice ISTAT. Per le stesse non è ammesso quanto previsto dall'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

#### 1.3. Importo massimo delle sanzioni pecuniarie amministrative

Durante il periodo di costruzione, l'importo massimo complessivo delle sanzioni pecuniarie amministrative non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto del corrispettivo contrattuale di ciascun Lotto Funzionale (come definito nell'Atto Aggiuntivo n. 2) al quale la sanzione è riferibile. Durante il periodo di gestione, o per sanzioni non specificamente riconducibili ad obblighi di costruzione o di gestione, l'importo massimo complessivo delle sanzioni pecuniarie amministrative non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del fatturato annuo del Concessionario, come risultante dal Piano Economico Finanziario allegato all'Atto Aggiuntivo n. 2.

#### 1.4. Competenza

Il soggetto competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie di cui al presente Disciplinare è il Concedente.

#### 1.5. Procedimento sanzionatorio.

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla **L. 24 novembre 1981, n. 689**. La sanzione viene applicata a seguito di accertamento della violazione di uno degli obblighi in prosieguo rilevati, anche a seguito di:

## ALLEGATO A – Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali

- a) richiesta di documenti, informazioni, dati;
- b) accesso alle banche dati del Concessionario;
- c) accesso agli Uffici competenti e/o ai luoghi in cui occorre effettuare le rilevazioni utili al controllo.

Se a seguito di quanto riscontrato, dovesse configurarsi una violazione comportante l'applicazione di una sanzione di cui al presente Disciplinare, il Responsabile del procedimento sanzionatorio del Concedente provvederà a redigere apposito verbale di contestazione, con l'indicazione dell'obbligo violato, degli elementi di fatto configuranti l'inadempimento e la sanzione da applicare, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, e ingiungerà il pagamento al Concessionario nel rispetto della procedura di cui all'articolo 18 della L. 689/1981.

Il Concessionario è tenuto, oltre al pagamento della sanzione, a procedere all'adempimento dell'obbligo violato entro un termine congruo, non inferiore a **30 (trenta) giorni** decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione relativa all'irrogazione della sanzione.

Fanno eccezione gli adempimenti agli obblighi connessi all'accantonamento dei benefici finanziari di cui alla Convenzione, il cui adempimento deve avvenire nel bilancio dell'anno successivo.

Le sanzioni dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro **30 (trenta) giorni** dalla notificazione dell'ingiunzione.

In caso di ritardo superiore a **20 (venti) giorni** l'importo della sanzione da versare verrà incrementato del **10% (dieci per cento)**.

Nel caso in cui il ritardo sia superiore a **6 (sei) mesi** l'importo della sanzione verrà, ulteriormente, aumentato del **30% (trenta per cento)**.

In caso di mancata ottemperanza si provvederà ai sensi di legge per il recupero del credito.

In aggiunta alla sanzione, il Concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato adempimento e/o violazione dei propri obblighi.

Se per il medesimo inadempimento sono previste altresì penali ai sensi dell'art. 27 della Convenzione Unica, queste non si intendono alternative alle sanzioni.

L'ammontare di dette sanzioni è versato in un conto corrente intestato al Concedente, secondo le indicazioni riportate nel verbale di contestazione.

### 1.6. Decadenza

Fermo quanto disposto all'articolo 10 della Convenzione Unica, in caso di reiterazione delle violazioni che comporti l'applicazione di sanzioni di importo superiore a quanto previsto

## ALLEGATO A – Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali

all'art. 1.3. del presente Disciplinare, il Concedente ha la facoltà di proporre al Ministro competente la decadenza dalla concessione di cui all'articolo 10.4 della Convenzione Unica.

### ARTICOLO 2 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

#### 2.1. Specificazione degli obblighi del Concessionario

La tabella che segue riporta, per ciascun obbligo convenzionale del Concessionario oggetto di sanzione, la corrispondente sanzione che verrà applicata in caso di inadempimento.

Articolo Convenzione	Fattispecie oggetto di sanzione	Sanzione applicata
Art. 3 co. 2 lett. a)	<p>1) Mancato adempimento agli obblighi relativi alla progettazione definitiva.</p> <p>2) Mancato adempimento agli obblighi relativi alla progettazione esecutiva per Lotti funzionali.</p> <p>3) Mancato adempimento agli oneri di collaudo e di direzione lavori delle opere.</p> <p>4) Mancato adempimento all'obbligo di inizio dei lavori entro 40 (quaranta) mesi dalla avvenuta comunicazione da parte del Concedente del provvedimento interministeriale (Ministro delle Infrastrutture e del Ministero dell'Economia e delle Finanze) di approvazione della Convenzione.</p> <p>5) Mancato adempimento all'obbligo di realizzazione dei Lotti Funzionali nei tempi previsti nel Cronoprogramma per Lotti Funzionali allegato all'Atto Aggiuntivo n. 2 e secondo quanto previsto dal Piano Finanziario allegato all'Atto Aggiuntivo n. 2.</p> <p>6) Mancato inizio dei lavori di realizzazione del 1° Lotto della Tangenziale di Varese e del 1° Lotto della Tangenziale di Como entro 32 (trentadue) mesi dall'avvenuta comunicazione da parte del Concedente del provvedimento interministeriale (Ministro delle Infrastrutture e del Ministero dell'Economia e delle Finanze) di approvazione della Convenzione, nei tempi previsti nel Cronoprogramma allegato alla Convenzione e</p>	<p>1) L'obbligo è stato già adempiuto dal Concessionario.</p> <p>2) Fino a Euro 25.000,00</p> <p>3) Fino a Euro 50.000,00</p> <p>4) Fino a Euro 50.000,00</p> <p>5) Fino a Euro 50.000,00</p> <p>6) L'obbligo è stato già adempiuto dal Concessionario</p>

## ALLEGATO A – Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali

	secondo quanto previsto dal Piano Finanziario alla medesima allegato.	
<b>Art. 3 co. 2 lett. b)</b>	Mancato adempimento all'obbligo di provvedere alla gestione delle infrastrutture oggetto della Convenzione Unica.	<b>Euro 50.000,00</b>
<b>Art. 3 co. 2 lett. c)</b>	Mancato adempimento all'obbligo di recepire le modifiche all'indicatore di qualità settoriale di cui all'art. 20 della Convenzione Unica, che si renderanno necessarie, ai sensi delle Delibere CIPE, anche in attuazione di quanto disposto dall'art. 21, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.	<b>Euro 500.000,00</b>
<b>Art. 3 co. 2 lett. d)</b>	Mancato adempimento all'obbligo di provvedere al mantenimento della funzionalità dell'intera Autostrada attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva della stessa nel rispetto del piano di manutenzione allegato alla Convenzione <i>sub</i> lettera "F".	<b>Euro 50.000,00</b>
<b>Art. 3 co. 2 lett. e)</b>	Mancato adempimento agli obblighi relativi all'organizzazione, al mantenimento e alla promozione di un servizio di soccorso stradale, secondo quanto previsto dal disciplinare per la fase di gestione operativa della concessione da concordare entro 12 (dodici) mesi dall'approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2 e, in ogni caso, entro la data di entrata in esercizio di qualsiasi Lotto Funzionale.	<b>Euro 1.000.000,00</b>
<b>Art. 3 co. 2 lett. f)</b>	Mancato adempimento all'obbligo di provvedere al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti dell'Autostrada assentita in concessione, secondo quanto previsto dal disciplinare per la fase di gestione operativa della concessione da concordare entro 12 (dodici) mesi dall'approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2 e, in ogni caso, entro la data di entrata in esercizio di qualsiasi Lotto Funzionale.	<b>Euro 50.000,00</b>
<b>Art. 3 co. 2 lett. g)</b>	Mancato adempimento all'obbligo di presentare, all'esame	<b>Euro 5.000,00 per</b>

## ALLEGATO A – Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali

	del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno successivo all'inizio dell'esercizio, il programma dei lavori di ordinaria manutenzione dell'intera Autostrada che intende eseguire nell'anno successivo distinti secondo la classificazione riportata nell'elenco allegato <i>sub</i> "F" alla Convenzione Unica.	<b>ogni giorno di ritardo</b>
<b>Art. 3 co. 2 lett. h)</b>	Mancato adempimento all'obbligo di presentare al Concedente, per l'approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione di cui all'art. 3 co. 2 lettera g) della Convenzione Unica.	<b>Euro 100.000,00 a progetto</b>
<b>Art. 3 co. 2 lett. i)</b>	Mancato adempimento all'obbligo di effettuare, secondo le modalità indicate dal Concedente, le rilevazioni statistiche della circolazione, secondo quanto previsto dal disciplinare per la fase di gestione operativa della concessione da concordare entro 12 (dodici) mesi dall'approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2 e, in ogni caso, entro la data di entrata in esercizio di qualsiasi Lotto Funzionale.	<b>Euro 200.000,00</b>
<b>Art. 3 co. 2 lett. l)</b>	Mancato adempimento all'obbligo di adottare i criteri di predisposizione del sistema di contabilità analitica, di allocazione delle spese generali e di ammissibilità massima dei costi secondo la disciplina della Delibera CIPE n. 1/2007, nel rispetto dei disciplinari elaborati dal Concedente ai sensi della medesima Direttiva.	<b>Euro 100.000,00</b>
<b>Art. 3 co. 2 lett. m)</b>	Mancato adempimento all'obbligo relativo all'aggiornamento della contabilità generale, nonché alla corretta applicazione contabile ed amministrativa, secondo le prescrizioni delle norme in vigore, alla tenuta della contabilità analitica per l'Autostrada oggetto di concessione, relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa sia nella fase di costruzione sia nella fase di gestione. Mancato adempimento all'obbligo di trasmissione della contabilità analitica al Concedente con cadenza trimestrale, al fine dell'esercizio del potere di controllo e dell'aggiornamento delle tariffe, della verifica dei costi delle singole prestazioni suddivisi tra quelli di gestione e	<b>Euro 25.000,00</b>

## ALLEGATO A – Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali

	quelli di costruzione.	
<b>Art. 3 co. 2 lett. n)</b>	<p>Mancato adempimento all'obbligo relativo alla tenuta di una distinta contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti disposizioni eventualmente svolta, non riferibile alla concessione.</p> <p>Mancato adempimento all'obbligo relativo alla trasmissione dei relativi dati al Concedente ai sensi e secondo la tempistica di cui all'art. 3 co. 2 lettera q) della Convenzione Unica, ai fini dell'esercizio del potere di controllo ai sensi della direttiva CIPE n. 1 del 26.01.2007.</p>	<p><b>Euro 50.000,00</b></p> <p><b>Euro 50.000,00</b></p>
<b>Art. 3 co. 2 lett. o)</b>	<p>Mancato adempimento all'obbligo di effettuare la valutazione, ai sensi dell'art. 2426, n. 4, del Codice Civile, di ciascuna immobilizzazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bilancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa del Concessionario medesimo, concernenti le operazioni intercorse con le società controllanti e con le imprese controllate e collegate, e le controllanti di queste ultime. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi di regolamento delle operazioni infragruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato.</p>	<b>Euro 25.000,00</b>
<b>Art. 3 co. 2 lett. p)</b>	<p>Mancato adempimento all'obbligo relativo all'invio, su richiesta del Concedente e, in ogni caso, con cadenza trimestrale, delle informazioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, conformemente alle indicazioni fornite dal Concedente medesimo, anche in via telematica, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti e l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 29 della Convenzione Unica.</p>	<b>Euro 50.000,00</b>
<b>Art. 3 co. 2 lett. q)</b>	<p>Mancato adempimento all'obbligo relativo all'invio, su richiesta del Concedente e comunque con cadenza</p>	<b>Euro 50.000,00</b>



## ALLEGATO A – Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali

	trimestrale, conformemente alle indicazioni e alle richieste dello stesso, anche in via telematica, delle informazioni economiche, finanziarie, tecniche e gestionali sulle attività oggetto della concessione, sui loro costi e ricavi, e sui rapporti di controllo e collegamento del Concessionario medesimo con altri soggetti, nonché sull'esercizio delle facoltà di cui all'art. 29 comma 1 della Convenzione Unica.	
<b>Art. 3 co. 2 lett. r)</b>	Mancato adempimento all'obbligo di certificare il bilancio, anche se società non quotata in borsa, ai sensi dell'art. 11, comma 5, L. n. 498/92, da scegliere con gara in base alla normativa vigente.	<b>Euro 250.000,00</b>
<b>Art. 3 co. 2 lett. s)</b>	Mancato adempimento all'obbligo di mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, così come previsto nell'Atto Aggiuntivo n. 1 della Convenzione Unica, sottoscritto in data 6.05.2010.	<b>Euro 125.000,00</b>
<b>Art. 3 co. 2 lett. t)</b>	Mancato adempimento all'obbligo di prevedere nel proprio Statuto la presenza nel Collegio Sindacale, e/o comunque nell'organo di controllo societario, di un funzionario del Ministero dell'Economia e Finanze, che ne assume la Presidenza, ed uno del Concedente.	<b>Euro 50.000,00</b>
<b>Art. 3 co. 2 lett. u)</b>	Mancato adempimento all'obbligo di prevedere nel proprio Statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza.	<b>Euro 50.000,00</b>
<b>Art. 3 co. 2 lett. v)</b>	Mancato adempimento all'obbligo di farsi prestare dagli aggiudicatari delle gare di progettazione e di esecuzione dei lavori tutte le garanzie e coperture assicurative previste dagli articoli 111, 112, e 129 del D.Lgs 163/2006, con le modalità previste nel Titolo VII del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, nonché le eventuali ulteriori garanzie sull'esecuzione degli investimenti.	<b>Euro 150.000,00 per ogni obbligo violato</b>
<b>Art. 3 co. 2 lett. z)</b>	Mancato adempimento all'obbligo di accantonare annualmente nel passivo del bilancio, nel fondo rischi ed oneri, gli importi recuperati a fronte della mancata o ritardata realizzazione degli investimenti previsti nel piano	<b>Euro 250.000,00 per ogni obbligo violato</b>

## ALLEGATO A – Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali

	<p>economico-finanziario successivi alla entrata in esercizio dell'Autostrada nel rispetto della Delibera Cipe n. 1 del 26.01.2007.</p> <p>Mancato adempimento all'obbligo di utilizzare le risorse accantonate secondo le indicazioni della Delibera Cipe n. 1 del 26.01.2007.</p>	
<b>Art. 3 co. 2 lett. z1)</b>	Mancato adempimento all'obbligo di assicurare in caso di operazioni societarie straordinarie previamente autorizzate dal Concedente, che il costo della provvista finanziaria non sia superiore rispetto a quello del <i>rating</i> posseduto alla data dell'operazione.	<b>Euro 500.000,00</b>
<b>Art. 3. co. 2 lett. z2)</b>	Mancato adempimento all'obbligo di prestare in caso di operazioni societarie straordinarie, preventivamente autorizzate dal Concedente, idonee garanzie ed un costo della provvista finanziaria in grado di garantire la stabilità patrimoniale ed assicurare la completa realizzazione degli investimenti assentiti in concessione e non eseguiti al momento dell'operazione.	<b>Euro 250.000,00</b>
<b>Art. 3 co. 2 lett. z3)</b>	Mancato adempimento all'obbligo di agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché di lavori, ancorchè misti con forniture o servizi e, in tale veste, attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.	<b>Euro 25.000,00 per ogni affidamento in violazione</b>
<b>Art. 3 co. 2 lett. z4)</b>	Mancato adempimento all'obbligo di sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all'approvazione del Concedente.	<b>Euro 25.000,00 a violazione</b>
<b>Art. 3 co. 2 lett. z5)</b>	Mancato adempimento all'obbligo di vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate al Concessionario, nonché a quelle realizzatrici della relativa progettazione.	<b>Euro 10.000,00 per ogni violazione</b>
<b>Art. 3 co. 3</b>	Mancato adempimento all'obbligo di provvedere a redigere ed a presentare al Concedente il Catasto Stradale Informatizzato (art. 13, comma 6 del D. Lgs. 30 aprile	<b>Euro 50.000,00</b>

## ALLEGATO A – Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali

	1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”) dell’Autostrada entro un anno dall’entrata in esercizio dell’Autostrada anche se per lotti funzionali.	
<b>Art. 3 co. 4</b>	Mancato adempimento all’obbligo di assumere a proprio carico, per il servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’accordo sottoscritto tra AISCAT ed il Ministero degli Interni, la costruzione e la manutenzione delle casermette, le quali fanno parte integrante delle pertinenze autostradali.	<b>Euro 50.000,00</b>
<b>Art. 3 co. 6</b>	Mancato adempimento all’obbligo di dare immediata comunicazione al Concedente, procedendo a termini di legge, qualora il Concessionario constati la realizzazione di un’opera all’interno della fascia di rispetto dell’autostrada.	<b>Euro 25.000,00</b>
<b>Art. 3 co. 7</b>	Mancato adempimento all’obbligo di trasferire al Concedente, alla scadenza del periodo della concessione, senza pagamento di alcun corrispettivo, tutte le opere di cui all’art. 2 della Convenzione Unica, le relative pertinenze nonché gli immobili ed opere insistenti sull’area di pertinenza autostradale, ed in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami, ivi comprese le eventuali opere ricevute in gestione dal Concedente, anch’esse in buono stato di conservazione e senza alcun compenso per le migliorie apportate.	<b>Euro 1.000.000,00</b>
<b>Art. 4 co. 2</b>	Mancato adempimento all’obbligo di effettuare - un anno prima della scadenza della durata della concessione - in contraddittorio con il Concedente, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell’infrastruttura.  Mancato adempimento all’ordine del Concedente di eseguire, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità al progetto esecutivo ed alle successive concordate modificazioni.	<b>Euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo</b>  <b>Euro 5,0% dell’importo dei relativi lavori</b>
<b>Art. 8 co. 1</b>	Mancato adempimento all’obbligo relativo all’assunzione, da parte del Concessionario, della responsabilità per i danni causati a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto	<b>Euro 50.000,00 per ogni violazione</b>

## ALLEGATO A – Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali

	<p>riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.</p> <p>Mancato adempimento all'obbligo relativo all'assunzione, da parte del Concessionario, della responsabilità per i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.</p>	<b>Euro 50.000,00 per ogni violazione</b>
<b>Art. 8 co. 2</b>	Mancato adempimento all'obbligo di far stipulare a tale scopo alle imprese costruttrici aggiudicatrici, a favore del Concedente una polizza di assicurazione per danni diretti e indiretti, nell'esecuzione dei lavori che avrà validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e dovrà essere consegnata al Concedente almeno 30 giorni prima della data di inizio dei lavori.	<b>Euro 150.000,00</b>
<b>Art. 8 co. 3</b>	Mancato adempimento all'obbligo ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. 554/99 a farsi rilasciare dalle imprese aggiudicatrici una polizza di responsabilità civile professionale, con specifico riferimento ai lavori da progettare, da rilasciare al Concedente. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.	<b>Euro 150.000,00</b>
<b>Art. 9, co. 1, lett. e)</b>	<p>1) Trasmissione al Concedente di informazioni e documenti, di carattere tecnico, non veritieri, fatti salvi errori materiali.</p> <p>2) Trasmissione al Concedente di informazioni e documenti, di carattere amministrativo, non veritieri, fatti salvi errori materiali.</p> <p>3) Trasmissione al Concedente di informazioni e documenti, di carattere finanziario, non veritieri, fatti salvi errori materiali.</p>	<p><b>1) Euro 25.000,00</b></p> <p><b>2) Euro 50.000,00</b></p> <p><b>3) Euro 100.000,00</b></p>
<b>Art. 9, co. 1, lett. e)</b>	1) Mancata ottemperanza alle richieste di informazione da parte del Concedente relative all'attività oggetto della concessione, entro un termine congruo comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data	<b>1) Euro 25.000,00 per ogni mancata risposta</b>

## ALLEGATO A – Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali

	<p>di ricezione della domanda, che potrà essere inviata anche via fax a numero che verrà indicato dal Concessionario. Per particolari richieste il Concedente potrà fissare un termine di risposta diverso, che dovrà comunque essere congruo, in ragione della natura delle informazioni.</p> <p><b>2) Mancata ottemperanza alle richieste di informazione da parte del Concedente connesse all'effettuazione dei controlli, entro un termine congruo comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della domanda.</b></p> <p><b>3) Inosservanza dei provvedimenti del Concedente</b></p>	<p><b>2) Euro 25.000,00 per ogni mancata risposta</b></p> <p><b>3) Nei limiti di importo indicati all'art. 9, co. 1, lett. e) in relazione alla gravità della inosservanza e delle conseguenze derivanti dalla stessa</b></p>
<b>Art. 9, co. 1, lett. e) e articolo 31, co. 3</b>	Mancata nomina delle Commissioni esaminatrici ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, co. 5, lett. f) della L. 498/1992, come modificato dall'art. 2, co. 85, del D.L. 262/2006 convertito con modificazioni nella L. 286/2006 e ss.mm.ii.	<b>Euro 25.000,00</b>
<b>Art. 11 co. 1</b>	Mancato adempimento all'obbligo di trasmettere al Concedente, entro un mese dalla sua data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato di gruppo.	<b>Euro 25.000,00</b>
<b>Art. 11 co. 3</b>	Mancato adempimento all'obbligo di comunicare alla data di stipula della Convenzione Unica la composizione azionaria, quale risulta dal Libro dei Soci, ed il testo dello Statuto vigente.	<b>L'obbligo è stato già adempiuto dal Concessionario.</b>
<b>Art. 11 co. 4</b>	Mancato adempimento all'obbligo di comunicare al Concedente, entro 2 (due) mesi dalla data di assunzione dell'atto, le eventuali variazioni delle partecipazioni rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 della Convenzione Unica e la variazione della composizione	<b>Euro 100.000,00</b>

## ALLEGATO A – Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali

	<p>azionaria di cui al comma 3 dell'art. 11 della Convenzione Unica. Le eventuali modificazioni dello Statuto dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) giorni dalla loro attuazione.</p> <p>Mancato adempimento all'obbligo di effettuare le variazioni di cui al precedente capoverso nel rispetto della legislazione vigente.</p>	<b>Euro 500.000,00</b>
<b>Art. 11 co. 5</b>	<p>Mancato adempimento all'obbligo di richiedere, ai sensi dell'art. 11.5 della Convenzione Unica, la preventiva autorizzazione del Concedente (che non potrà essere irragionevolmente negata), nel caso di cessione di partecipazioni qualificate nel capitale del Concessionario, nonché ogni eventuale trasformazione, fusione e scissione, compresa l'esecuzione di rilevanti operazioni straordinarie, anche sul capitale sociale, e operazioni di riassetto societario, quali ad esempio cessioni d'azienda, in relazione alla sussistenza ovvero mantenimento dei requisiti di onorabilità, consistenza e solidità patrimoniale, di professionalità e di affidabilità dei soggetti che per effetto delle predette operazioni detengono il controllo del Concessionario.</p>	<b>Euro 500.000,00</b>
<b>Art. 11 co. 6</b>	<p>Mancato adempimento all'obbligo, ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 5 dell'art. 11 della Convenzione Unica come di quella prevista all'art. 3.9 della medesima Convenzione, di comunicare al Concedente tutte le informazioni riguardanti l'aspirante cessionario della partecipazione, anche al fine di assicurare l'equilibrio della <i>governance</i> nell'ambito delle predette trasformazioni.</p>	<b>Euro 100.000,00</b>
<b>Art. 13 co. 1</b>	<p>Mancato adempimento all'obbligo di corresponsione allo Stato e al Concedente, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) un canone annuo.</p>	<b>Euro 100.000,00</b>
<b>Art. 18 co. 1</b>	<p>Mancato adempimento all'obbligo di determinare, successivamente all'entrata in esercizio dell'opera, il recupero dell'importo per impegni di investimenti programmati nei piani finanziari e non realizzati applicando</p>	<b>Euro 500.000,00</b>

## ALLEGATO A – Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali

	la metodologia prevista nella delibera CIPE n. 1/07 in ragione del principio di neutralità economica del Concessionario, in modo tale che questi non tragga benefici economico-finanziari dalla mancata o ritardata realizzazione degli investimenti	
<b>Art. 19 co. 1</b>	Mancato adempimento all'obbligo di adeguamento tariffario annuale di gestione secondo le procedure di cui al comma 5, art. 21, del Decreto Legge n. 355 del 2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 47 del 2004, come modificato dall'art. 2, comma 89, del Decreto Legge n. 262 del 2006, convertito con Legge n. 286/2006 e s.m.i.	<b>Euro 1.000.000,00</b>
<b>Art. 19 co. 2</b>	Mancato adempimento all'obbligo di adeguamento tariffario annuale di gestione secondo i criteri previsti dal CIPE, con particolare riferimento alla delibera CIPE 1/2007	<b>Euro 500.000,00</b>
<b>Art. 25 co. 3</b>	Mancato adempimento all'obbligo di fornire al Concedente tutti i chiarimenti necessari in ordine ai programmi manutentori, di cui all'art. 3, co. 2, lett. h) della Convenzione Unica.  Mancato adempimento all'obbligo di fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese all'uopo necessarie.	<b>Euro 25.000 per ogni obbligo violato</b>
<b>Art. 25 co. 4</b>	Mancato adempimento all'obbligo di fornire al Concedente la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziari e patrimoniali, con particolare riguardo alla contabilità analitica.	<b>Euro 50.000,00</b>
<b>Art. 29 co. 2</b>	Mancato adempimento all'obbligo, in ipotesi di esercizio delle facoltà di cui alle lettere (A), (B) e (C) dell'art. 29.1 della Convenzione Unica, di non creare impegni verso terzi di durata superiore al periodo residuo di concessione dell'esercizio autostradale, salva specifica autorizzazione del Concedente.	<b>Euro 25.000,00</b>
<b>Art. 29 co. 4</b>	Mancato adempimento all'obbligo di prescrivere, con oneri a proprio carico, le cautele che devono essere osservate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte l'Autostrada di cui all'art. 2 della Convenzione Unica; dai soggetti di cui all'art. 29 comma 1 lett. (A) della Convenzione Unica; da coloro che erogano le	<b>Euro 25.000,00</b>

## ALLEGATO A – Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali

	attività strumentali e ausiliari di cui all' art. 3 comma 2, lettera f) della medesima Convenzione.	
<b>Art. 30 co. 1</b>	Mancato adempimento all'obbligo di preventiva autorizzazione del Concedente in ordine alla facoltà di concedere, a particolari categorie di utenti, forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade.	<b>Euro 5.000,00 per ogni violazione</b>
<b>Art. 30 co. 2</b>	Mancato adempimento all'obbligo di non rilasciare tessere di libera circolazione sulle autostrade se non per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse.	<b>Euro 5.000,00 per ogni violazione</b>
<b>Art. 30 co. 4</b>	Mancato adempimento all'obbligo, nel rilasciare l'autorizzazione per i trasporti eccezionali, di esigere, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e ss.mm.ii., l'indennizzo dovuto per l'eccezionale usura dell'autostrada in relazione alle eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla percorrenza totale da effettuare od al periodo di tempo per il quale è richiesta l'autorizzazione, nonché il rimborso degli oneri procedurali relativi al rilascio dell'autorizzazione ed all'organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto.	<b>Euro 5.000,00 per ogni violazione</b>
<b>Art. 31 co. 1</b>	Mancato adempimento all'obbligo, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi incluso il soccorso stradale, all'osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente, in conformità a quanto previsto all'art. 3 comma 2 lett. z3) della Convenzione Unica.  Mancato adempimento all'obbligo di rispettare l'art. 2, comma 85, lett. c), del D.L. n. 262/2006, convertito con modificazioni con legge n. 286 del 24 novembre 2006.	<b>Euro 25.000,00 per ogni affidamento</b>  <b>Euro 25.000,00 per ogni violazione</b>
<b>Art. 31 co. 2</b>	Mancato adempimento all'obbligo di trasmettere al Concedente i verbali di aggiudicazione delle gare relative alle commesse poste in essere per l'esercizio della concessione.	<b>Euro 25.000,00</b>
<b>Art. 31 co. 5</b>	Mancato adempimento all'obbligo di istituire, con onere a carico del Concessionario, il servizio di informazione radio	<b>Euro 25.000,00 per ogni obbligo violato</b>



## ALLEGATO A – Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali

	agli automobilisti, in base a procedura di evidenza pubblica, sulla base di specifiche tecniche e contrattuali finalizzate all'adeguato svolgimento del servizio medesimo e caratterizzate da elementi oggettivi e non discriminatori.	
<b>Art. 32</b>	Mancato adempimento all'obbligo, nei termini di legge, di redigere la carta dei servizi con indicazione degli <i>standard</i> di qualità dei singoli servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs 12 maggio 1995 e della Legge 14 novembre 1995, n. 481.	<b>Euro 100.000,00</b>

### PARTE 2 – PENALITÀ

#### ARTICOLO 3 – PENALITÀ E RELATIVO AMBITO DI APPLICAZIONE

**3.1** Le penali da applicare da parte del Concedente al Concessionario sono regolate all'art. 27 della Convenzione Unica, cui si rimanda integralmente.

**3.2** L'art. 27.1 prevede che *“Il Concedente può applicare al concessionario, ai sensi del presente articolo, penalità per la mancata, omessa, difforme o ritardata esecuzione degli interventi, per responsabilità del concessionario stesso, di cui alla convenzione stessa come di seguito specificate”*.

In particolare, l'art. 27 prevede penali, e relativo ammontare, per le seguenti fattispecie:

- a) ritardo nella presentazione del progetto definitivo rispetto a quanto previsto all'articolo 21, co. 1, della Convenzione Unica e dal Cronoprogramma allegato alla medesima Convenzione (art. 27.2 della Convenzione Unica);
- b) ritardo nella presentazione del progetto esecutivo rispetto a quanto previsto all'art. 21, co. 1, della Convenzione Unica e dal Cronoprogramma allegato alla medesima Convenzione (art. 27.3.1 della Convenzione Unica);
- c) ritardo nella presentazione del progetto esecutivo relativo ai primi lotti delle tangenziali di Como e di Varese rispetto a quanto previsto all'art. 21 co. 1 della Convenzione Unica e dal Cronoprogramma allegato alla medesima Convenzione (art. 27.3.2 della Convenzione Unica);
- d) ritardo nell'avvio dei lavori di ciascun lotto rispetto a quanto indicato nel Cronoprogramma allegato alla Convenzione Unica (art. 27.4 della Convenzione);

## **ALLEGATO A – Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali**

- e) mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori di ciascun lotto rispetto al termine risultante dal Cronoprogramma allegato alla Convenzione Unica (art. 27.5 della Convenzione);
- f) parziale e/o difforme esecuzione di ogni intervento previsto in Convenzione Unica, per causa o fatto imputabile al Concessionario (art. 27.7 della Convenzione Unica);
- g) inadempimenti afferenti alla gestione del servizio autostradale (art. 27.8 della Convenzione Unica);
- h) ritardi nell'apertura di ciascun lotto così come previsto nel Cronoprogramma allegato alla Convenzione Unica (art. 27.9 della Convenzione).

**3.3** Nell'ipotesi di cui al precedente articolo 3.2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) l'importo massimo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto del corrispettivo contrattuale di ciascun Lotto Funzionale (come definito nell'Atto Aggiuntivo n. 2) al quale le penali sono riferibili.

**3.4** Nell'ipotesi di cui al precedente articolo 3.2, lett. g) l'importo massimo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore del fatturato annuo del Concessionario, come risultante dal Piano Economico Finanziario allegato all'Atto Aggiuntivo n. 2.

**3.5** Fermo quanto disposto dagli articoli 10 e 27 della Convenzione Unica, nel caso in cui l'importo delle penali superi il valore di cui ai precedenti articoli 3.3 e 3.4, il Concedente ha il diritto di proporre al Ministro competente la decadenza dalla concessione di cui all'articolo 10.4 della Convenzione Unica.

## **ARTICOLO 4 – VIGILANZA DEL CONCEDENTE SUI LIVELLI DEI SERVIZI**

### **4.1 Programma Annuale di Monitoraggio e regole applicative**

Ferma restando l'attività ordinaria di vigilanza da parte del Concedente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 della Convenzione Unica, il rispetto dei livelli dei servizi da parte del Concessionario è verificato dal Concedente stesso sulla base di un **Programma Annuale di Monitoraggio** e controllo svolto dal Concedente medesimo in contraddittorio con il Concessionario.

I controlli inerenti l'allineamento con gli *standard* di riferimento dei livelli di servizio vengono effettuati secondo le modalità che saranno definite dal Concedente in accordo con il Concessionario nel Programma Annuale di Monitoraggio.

Il Programma Annuale di Monitoraggio verrà definito dal Concedente in accordo con il Concessionario e riguarderà i tratti non interessati da cantieri.

## ALLEGATO A – Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali

Tutte le eventuali segnalazioni del Concedente dovranno essere verificate in contraddittorio con il Concessionario che sarà invitato a partecipare alla verifica. Il Programma Annuale di Monitoraggio, aggiornato a cadenze annuali, dovrà prevedere 2 (due) visite annue, da effettuare in contraddittorio con il Concessionario e dovrà contenere:

- l'elenco degli elementi soggetti a valutazione con la definizione esplicita:
  - del campo di applicazione;
  - dei parametri da rilevare;
  - dello standard di riferimento;
- l'indicazione del personale del Concedente autorizzato ad effettuare i controlli nonché riportare l'indicazione del personale del Concessionario autorizzato a partecipare alle visite di controllo.

### 4.2 Elementi sottoposti a valutazioni e relativi *standard* di riferimento

Gli elementi da sottoporre a valutazione riguarderanno:

- il grado di illuminazione dell'autostrada e delle sue pertinenze;
- lo stato della segnaletica orizzontale e verticale;
- lo stato di efficienza delle barriere di sicurezza;
- lo stato di manutenzione del verde;
- lo stato di integrità della rete di recinzione autostradale;
- lo stato della pavimentazione stradale;
- i blocchi della circolazione dovuti ad eventi metereologici;
- tutti i parametri tecnici fissati da norme cogenti, nei termini dalle stesse imposti.

Per tutti gli elementi di cui sopra, vengono definiti:

1. **Il campo di applicazione.** Il campo di applicazione descrive l'elemento dell'autostrada cui si riferisce lo *standard*.
2. **I parametri da rilevare.** Le valutazioni si baseranno esclusivamente su misurazioni oggettive di parametri quantitativi da raffrontare e *standard* precisi e rappresentativi della reale efficienza delle manutenzioni effettuate.
3. **Lo standard di riferimento.** Lo *standard* di riferimento rappresenta una misura concordata al di sotto della quale viene attivata la procedura per l'applicazione delle penali. Gli *standard* fissati da norme sugli elementi sottoposti a valutazione sono da acquisirsi quali *standard* di riferimento.
4. **La procedura operativa di rilevamento.** La procedura di rilevamento del rispetto degli *standard* è effettuata in contraddittorio.

Di seguito, per ogni elemento di valutazione viene esplicitato il campo di applicazione e vengono definiti i valori dei parametri da considerare.

## **ALLEGATO A – Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali**

1. Illuminazione stazioni di esazione
  - Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali
  - *Standard* di riferimento: 20% di lampade spente sul totale delle lampade monitorate in stazione
2. Illuminazione svincoli
  - Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali
  - *Standard* di riferimento: 15% di lampade spente sul totale delle lampade monitorate in svincolo
3. Illuminazione corsia accelerazione e decelerazione Area di Servizio
  - Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali
  - *Standard* di riferimento: 15% di lampade spente sul totale delle lampade monitorate nelle corsie di accesso ed uscita dall'Area di Servizio
4. Illuminazione punti di interconnessione
  - Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali
  - *Standard* di riferimento: 15% di lampade spente sul totale delle lampade monitorate nelle zone di interconnessione
5. Illuminazione Gallerie – intera lunghezza
  - Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali quando non sono disponibili sistemi ridondanti di illuminazione
  - *Standard* di riferimento: 10% di lampade spente sul totale di quelle monitorate nella galleria
6. Illuminazione Gallerie – tratto all'imbocco
  - Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali quando non sono disponibili sistemi ridondanti di illuminazione
  - *Standard* di riferimento: 10% di lampade spente sul totale di quelle monitorate nella galleria
7. Segnaletica Orizzontale – Asse Autostradale e pertinenze – Retroriflettenza
  - Parametro: retro riflettenza segnaletica orizzontale
  - *Standard* di riferimento: 100% cd/m<sub>2</sub>m<sub>2</sub> sul 90% su tratte minime di 20 Km monitorate
8. Segnaletica Orizzontale – Asse Autostradale e pertinenze – Presenza e completezza
  - Parametro: presenza della segnaletica orizzontale.
  - *Standard* di riferimento: 95% su tratte minime di 20 Km monitorate
9. Segnaletica Verticale di pericolo e prescrizione – Asse Autostradale e pertinenze
  - Parametro: leggibilità compromessa della segnaletica verticale
  - *Standard* di riferimento: 95% della segnaletica verticale visibile su tratte minime di 20 Km monitorate

## ALLEGATO A – Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali

### 10. Segnaletica Verticale di Indicazione Asse Autostradale e pertinenze

- Parametro :leggibilità compromessa della segnaletica verticale
- *Standard* di riferimento: 90% della segnaletica verticale visibile su tratte minime di 20 Km monitorate

### 11. Catadriotti – efficienza

- Parametro: visibilità compromessa da ostacoli o comunque privi di riflettanza
- *Standard* di riferimento: 90% su tratte minime di 20 Km monitorate

### 12. Catadriotti - presenza

- Parametro: n. catadriotti mancanti sul numero totale previsto
- *Standard* di riferimento: 90% su tratte minime di 20 Km monitorate

### 13. Segnalazione luminosa cuspidi di stazione

- Parametro: n. segnali spenti in relazione alla totalità di quelli presenti nella stazione.
- *Standard* di riferimento: 15% segnali spenti sul totale dei presenti nella stazione monitorata.

### 14. Barriere di sicurezza danneggiata da incidenti

- Parametro: barriere di sicurezza danneggiata da incidenti.
- *Standard* di riferimento: barriera di sicurezza integra lungo l'intera estensione della rete, escluse le barriere danneggiate da incidenti verificatesi nell'arco dei 7 (sette) gg. precedenti o il cui danneggiamento è stato segnalato o denunciato nei 7 (sette) gg. precedenti.

### 15. Stato della pavimentazione/Asse Autostradale e pertinenze che costituisce parametro escluso dal novero di quelli che concorrono all'irrogazione di eventuali penali (ivi inclusa la penale aggiuntiva di cui al successivo articolo 4.5).

- Parametro: presenza di abrasioni della pavimentazione di profondità H e di superficie S.
- *Standard* di riferimento:  $h >$  dello strato di usura su tutta superficie considerata;  $S > 100 \text{ cm}_2\text{m}_2$  per ciascuna abrasione.

### 16. Manutenzione verde – Asse Autostradale e pertinenze

- Parametro: altezza "h" dell'erba nell'area compresa tra l'arginello e 1,5 m dallo stesso, per lunghezza minima di 100 m/Km.
- *Standard* di riferimento:  $h < 40$  cm dal piano viabile.

### 17. Recinzione autostradale incluse le Aree di Servizio

- Parametro: presenza di apertura nelle recinzioni in misura pari o superiore a 20 cm.

### 18. Area di servizio e di sosta

- Per quanto attiene alle aree di servizio, verranno individuati, di intesa tra Concedente e Concessionario, ulteriori e definiti parametri, nonché determinati i relativi *standard* di riferimento, ad integrazione del presente Disciplinare. Tale individuazione verrà definita

## ALLEGATO A – Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali

tra le parti al massimo nei successivi 90 (novanta) giorni dalla approvazione della progettazione esecutiva delle medesime aree di servizio e di sosta.

### 4.3. Controlli - Procedura applicazione penale relativa ai mancati ripristini

I controlli, secondo quanto stabilito dal **Programma Annuale di Monitoraggio**, vengono effettuati da personale del Concedente autorizzato con apposita delega, che procede alla visita periodica accompagnato da rappresentanti del Concessionario.

La procedura di applicazione della penale relativa ai mancati ripristini si articola nelle seguenti fasi:

1. a conclusione di ciascuna visita, vengono raccolte, in apposito verbale sottoscritto dai rappresentanti intervenuti, tutte le segnalazioni relative a non conformità dei parametri rispetto allo *standard*;
2. nel caso di assenza di segnalazioni, la visita si conclude positivamente, sempre con verbale, e non viene attivata alcuna procedura di penalizzazione sanzionatoria;
3. nel caso siano state fatte segnalazioni, il Concedente notifica in forma scritta al Concessionario la non soddisfazione degli *standard* di riferimento sulle tratte oggetto di visita; assegna contestualmente un tempo pari a 10 (dieci) giorni lavorativi per il ripristino degli *standard*;
4. il Concessionario comunica per iscritto al Concedente l'avvenuto intervento di ripristino nei tempi fissati per lo *standard* di riferimento relativamente alle segnalazioni di cui al punto precedente;
5. è fatta salva la possibilità del Concedente di disporre verifiche per controllare l'avvenuto ripristino e:
  - se la verifica risulta positiva: nessuna penale;
  - se la verifica risulta negativa: applicazione della penale con comunicazione scritta al Concessionario, fermo restando l'obbligo di conformarsi agli standard di riferimento.

Alla fine di ciascun anno viene conteggiato il numero dei mancati ripristini di tutte le tratte gestite.

La penale complessiva annua dovuta a fronte dei mancati ripristini si determina attraverso la seguente formula:

$$TP = N_{mr} I_{mr}$$

dove:

TP = totale penale complessiva annua per mancati ripristini

$N_{mr}$  = numero mancati ripristini

$I_{mr}$  = importo unitario della penale per i mancati ripristini.

Per il primo anno  $I_{mr}$  è pari a 50.000 euro.

Per gli anni successivi l'importo è aggiornato al 100% dell'indice ISTAT.

\*\*\*

## ALLEGATO A – Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali

### 4.4. Blocco dell'autostrada per precipitazioni nevose ed allagamenti – Procedura di applicazione delle penali

L'eventuale penale per un blocco dell'autostrada dovuto a precipitazioni nevose ed allagamenti, coinvolgendo sia profili gestionali sia profili infrastrutturali, è disciplinata dalla seguente procedura:

1. verifica da parte del Concedente, in contraddittorio con il Concessionario, che il blocco sia riconducibile ad inadempienze gestionali dirette del Concessionario stesso sulla base delle procedure condivise;
2. se la verifica è positiva, applicazione della penale.

Per la determinazione della penale nel caso di blocco (S) è fissato, d'intesa con la Concessionaria, l'*Introito Unitario di Settore (I<sub>us</sub>)* caratteristico dell'autostrada. Con *Introito Unitario di Settore* si intende l'introito da pedaggio realizzato annualmente dalla Concessionaria sul totale del traffico annuo espresso in veicoli\*km. L'introito annuo complessivo è considerato al netto dell'IVA e dei sovrapprezzi di cui alla L. 296/2006, art. 1, comma 1021 e si riferisce all'anno precedente a quello dell'eventuale applicazione della penale.

Il valore della penale nel caso di blocco a causa neve/allagamenti S è così calcolato:

$$S=I_{us} \times TGM \times L \times h/24$$

dove:

- **L** rappresenta il numero di km di autostrada soggetti a blocco, moltiplicato per il numero delle carreggiate
- **TGM** indica il volume di traffico medio annuo della tratta di autostrada soggetta a blocco
- **h** la durata temporale del blocco espressa in ore;
- **I<sub>us</sub>** l'Introito unitario di settore come sopra definito.

### 4.5 Segnalazioni di inadempimento - Procedura di applicazione della penale

Viene conteggiato il numero delle segnalazioni effettuate nell'ambito del Programma Annuale di Monitoraggio.

Alla fine di ciascun periodo di riferimento (un esercizio annuale), in aggiunta a quanto precede, è dovuta una penale aggiuntiva determinata attraverso la seguente formula:

$$PS=I_{T15} + I_{T30}$$

dove:

- PS** = totale penale annua relativa alle segnalazioni;
- I<sub>T15</sub>** = importo della penale dovuta se il numero di segnalazioni è maggiore di 15 ma minore di 30;
- I<sub>T30</sub>** = importo della penale se il numero di segnalazioni è maggiore di 30.

Per il primo anno I<sub>T15</sub> e I<sub>T30</sub> valgono rispettivamente 20.000 euro e 40.000 euro.

## **ALLEGATO A – Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali**

Per gli anni successivi l'importo è aggiornato nella misura del 100% dell'indice ISTAT.

### **ARTICOLO 5 – REVISIONI E/O INTEGRAZIONI**

Il contenuto dell'art. 4 potrà essere integrato e/o modificato, previo accordo tra Concedente e Concessionario, ogni 5 (cinque) anni.